



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INTEGRAZIONE FONDO RISCHI CONSORZI FIDI

Legge Regionale 5 marzo 2008, n. 3 Art.7, comma 47

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE 2007-2013

ART.1

OGGETTO E FINALITA'

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e nel rispetto della normativa comunitaria vigente, la Regione sostiene lo sviluppo dei Consorzi di garanzia fidi (Confidi) aventi sede operativa in Sardegna e costituiti da piccole e medie imprese, mediante la concessione di contributi destinati all'integrazione dei fondi rischi costituiti presso i Confidi stessi.
2. Le presenti Direttive definiscono i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento, nel rispetto di quanto disposto dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie vigente e tenuto conto della Decisione N 580/2006 (Aiuti di Stato/Italia-Sardegna) relativa a "Integrazione del fondo rischi dei consorzi di garanzia fidi derivanti da processi di fusione e aggregazione" adottata dalla Commissione delle Comunità Europee in data 19 luglio 2007- C(2007) 3568.
3. Il sistema di garanzia previsto dalla presenti Direttive è stato concepito in modo da essere dichiarato come non comportante elementi di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato.
4. L'Assessore regionale dell'Industria, ove necessario, provvederà all'emanazione di circolari esplicative delle presenti Direttive.

ART. 2

SOGGETTI BENEFICIARI

1. Saranno ammessi alle agevolazioni i Confidi che rispondono ai seguenti requisiti:
 - a. essere costituiti per almeno il 70% da piccole e medie imprese, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 (GU L 124 del 20 maggio 2003), aventi sede operativa in Sardegna;
 - b. essere vigenti alla data del 31 dicembre 2007;
 - c. non avere fini di lucro;
 - d. avere una sede operativa in Sardegna;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- e. operare prevalentemente nel settore industriale e dei servizi, con un ammontare degli affidi a favore delle imprese operanti in tali settori non inferiore al 60% del totale degli affidi in essere al 31.12 dell'anno precedente alla presentazione della domanda;
- f. essere iscritti nell'apposita sezione dell'elenco generale istituito dall'articolo 106 o 107 del Decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

ART. 3

CONCESSIONE DELLA GARANZIA

1. Nella erogazione delle garanzie i Confidi ammessi all'intervento dovranno impegnarsi, per quanto attiene alle risorse di provenienza pubblica, a rispettare le condizioni previste dalla vigente Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie. In particolare:
 - a. le garanzie saranno accessibili a tutte le imprese industriali e di servizi, per operazioni di prestiti collegate ad investimenti durevoli;
 - b. non potranno essere concesse garanzie a imprese che si trovino in difficoltà, così come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (pubblicato nella GUUE del 1° ottobre 2004 n. C244);
 - c. le imprese beneficiarie della garanzia, in linea di principio, devono essere in grado di ottenere sui mercati finanziari un prestito a condizioni di mercato, senza alcun tipo di intervento pubblico;
 - d. le garanzie devono essere connesse ad un'operazione finanziaria specifica e devono essere circoscritte ad un importo massimo predeterminato, non possono assistere più dell'80% del prestito in essere e non sono prorogabili;
 - e. per la prestazione della garanzia dovrà essere pagato un corrispettivo calcolato in funzione dei prezzi di mercato. Tale corrispettivo dovrà coprire i rischi connessi alla prestazione della garanzia e i costi amministrativi del sistema;
 - f. le modalità dell'intervento saranno basate su una valutazione realistica del rischio, di modo che i corrispettivi pagati dai beneficiari consentano, con ogni probabilità, l'autofinanziamento del regime stesso. A tal fine l'adeguatezza del livello dei corrispettivi dovrà essere rivista almeno una volta l'anno sulla base del tasso effettivo di perdita del regime durante un periodo di tempo economicamente ragionevole, e gli stessi corrispettivi dovranno essere adeguati di conseguenza nel caso in cui vi sia il rischio che il regime non possa più essere autofinanziato. Tale adeguamento potrà riguardare tutte le garanzie emesse e future o soltanto queste ultime;
 - g. per assicurare la trasparenza, il Confidi dovrà prevedere i termini ai quali saranno



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

concesse le future garanzie, nonché le imprese ammissibili in termini di rating.

2. Nel caso in cui gli importi garantiti dal Confidi non eccedano l'importo garantito di 2,5 meuro per impresa, il Confidi potrà applicare un unico corrispettivo per tutte le imprese.
3. In caso di insolvenza dell'impresa beneficiaria dovrà essere esperita ogni utile azione per il recupero del credito, anche attraverso procedure concorsuali.
4. I fondi rischi oggetto di partecipazione pubblica saranno utilizzati esclusivamente per la concessione di garanzie. I profitti ricavati da tali risorse dovranno essere reinvestiti nel fondo. Né le somme stanziare né i profitti potranno essere utilizzati per la copertura delle spese amministrative e/o degli investimenti dei Confidi al di fuori delle garanzie assistite. A tal fine, i Confidi beneficiari dei contributi si impegnano, all'atto di presentazione della domanda di finanziamento, a tenere una contabilità separata per le somme di provenienza pubblica.
5. In caso di liquidazione dei Confidi la partecipazione della Regione ai fondi e gli interessi prodotti in occasione della partecipazione saranno restituiti integralmente alla Regione.

ART. 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Successivamente all'entrata in vigore delle presenti Direttive, con provvedimento dell'Assessorato regionale dell'Industria, verranno accertate annualmente le risorse disponibili e verranno fissati, con apposito "avviso" da pubblicarsi sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS, i termini e le modalità per la presentazione delle domande. Detti termini non saranno inferiori a 30 giorni solari.
2. I Confidi interessati presentano all'Assessorato dell'Industria, entro i termini fissati, la domanda di contributo, corredata dalla documentazione completa e dalle dichiarazioni richieste e necessarie per poter accedere alle agevolazioni. in formato cartaceo in bollo ed elettronico. Il modulo in formato elettronico verrà reso disponibile sul sito internet della Regione, www.regione.sardegna.it.
3. Qualora la domanda risulti incompleta degli elementi necessari per la verifica dei requisiti di ammissibilità o per l'istruttoria, l'Assessorato dell'industria, entro 15 giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande stesse, ne richiederà l'integrazione al Confidi. Il medesimo Confidi è tenuto ad adempiere alla richiesta entro i successivi 15 giorni lavorativi.
4. Le domande risultate incomplete oltre detto termine si intendono a tutti gli effetti decadute e l'Assessorato darà motivata comunicazione al Confidi interessato delle ragioni dell'inammissibilità.

ART. 5



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ISTRUTTORIA E MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

1. La Regione adotta ogni atto relativo all'istruttoria delle domande di agevolazione, ripartendo proporzionalmente le risorse finanziarie tra i Confidi ammessi all'intervento, sulla base dell'importo complessivo delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
2. Tale importo verrà incrementato, prima della ripartizione proporzionale, di una percentuale pari al 15% degli stessi impieghi, a favore di quei Confidi che hanno effettuato processi di fusione di consorzi esistenti durante i due anni precedenti.
3. L'istruttoria delle domande dovrà concludersi entro 45 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione delle stesse. Entro tale termine dovranno essere adottati i provvedimenti di riparto e concessione dei contributi tra i Consorzi fidi ammessi.

ART. 6

DURATA DEL REGIME

1. L'Assessorato dell'industria potrà effettuare controlli documentali presso i Confidi beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai Confidi.
2. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nelle presenti Direttive determina la revoca da parte dell'Assessorato dell'Industria dei contributi e l'avvio della procedura di recupero degli stessi, maggiorati dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dello stesso provvedimento di revoca.
3. Le presenti Direttive saranno applicabili fino al 31.12.2013.
4. L'intervento disciplinato dalle presenti Direttive non si configura quale "aiuto di stato" ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. Al fine di consentire all'Assessorato di predisporre la relazione prevista dalla Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato concessi sotto forma di garanzie, i Consorzi devono inviare annualmente, entro il mese di marzo, una relazione nella quale devono essere indicati:
 - a. l'elenco nominativo delle imprese garantite nell'anno, con l'indicazione della loro sede operativa interessata dall'investimento garantito e degli importi effettivamente garantiti;
 - b. i dati sull'importo totale delle garanzie in essere al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c. l'elenco delle insolvenze pagate nell'anno.
5. Detta relazione dovrà essere munita del visto di regolarità dell'organo di controllo interno del Confidi.